

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 3**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**ALFREDO D'AMBROSIO**

**procedimento civile n. 430/03 R.G.A.C. pendente presso il Tribunale di Isernia**

**Trasmessa dal Tribunale di Isernia  
il 22 ottobre 2003**

---





# TRIBUNALE DI ISERNIA

## CANCELLERIA CIVILE

N° 3128 prot. del 22.10.2003

Alla Camera del Senato  
*Piazza Madama*

R O M A

OGGETTO: proc.civile n°430/03 R.G.A.C. - PATRICIELLO ALDO + 3 c/D'AMBROSIO ALFREDO + 3.

Si trasmettono, in copia, gli atti relativi alla procedura di cui all'oggetto, per le deliberazioni del caso.

D'ordine del G.I. - dr Andrea Penta -



Il cancelliere C1  
Michelina Valiante

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Michelina Valiante'.

u° 430/03 R.C.  
u° 3715 Ecow

Il giudice istruttore

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16.10.2003,

- ritenuto, in termini generali, che, nel normale svolgimento della vita democratica, le opinioni che il parlamentare espone al di fuori dell'ambito funzionale rappresentano esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, alle quali non puo' estendersi (senza snaturarla) la prerogativa introdotta dall'art. 68 comma 1 cost.;
- rilevato che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione (o in dibattiti pubblici) e le opinioni espresse in sede parlamentare (comunanza, peraltro, giammai neppure dedotta nella fattispecie in esame dal senatore D'Ambrosio) non basta a estendere alla prima l'insindacabilita' che copre le seconde, non potendosi invocare a tal fine l'esistenza di un "contesto" politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacche' siffatto tipo di collegamento non vale, di per se', a conferire il carattere di attivita' parlamentare a manifestazioni di pensiero oggettivamente estranee ad essa (Corte costituzionale 15 febbraio 2000, n. 56, in Giur. cost. 2000, 442);
- considerato che il convenuto D'Ambrosio ha espresso opinioni di critica politica non connesse all'attivita' parlamentare esercitata e che, quindi, non è accoglibile l'eccezione concernente l'applicabilita' dell'art.68, primo comma, Cost.;
- considerato che, per l'effetto, va disposta la trasmissione di copia degli atti al Senato (Camera di appartenenza del D'Ambrosio), nonché la sospensione del presente procedimento in attesa della deliberazione della predetta Camera;

**P.Q.M.**

Visto l'art.3, 4° e 5° comma, Legge 20.6.2003, n.140,  
rigetta l'eccezione sollevata nell'interesse del senatore D'Ambrosio Alfredo e concernente l'applicabilita' dell'art.68, primo comma, Costituzione nella fattispecie in esame;  
dispone trasmettersi copia della presente ordinanza e degli altri atti del giudizio alla Camera del Senato;

sospende il presente procedimento civile in attesa della deliberazione della predetta Camera.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di sua competenza.

Isernia, 17.10.2003

Il giudice istruttore

IL CANCELLIERE CI  
(Michela Valiante)  
*Melicute*



*Reute*

Depositato in Cancelleria Oggi 17.10.2003  
IL CANCELLIERE CI  
(Michela Valiante)  
*Melicute*





